



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29.11.2012.

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 13.12.2017.
In vigore dal 01.01.2018.**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
3. Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Vigilanza e accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Le sanzioni amministrative sono applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 3 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro, salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, bacheche, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere su pali dell'illuminazione pubblica, semafori, segnali stradali, cabine telefoniche, elettriche, del gas o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, se non autorizzati;
 - e) abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta o su qualsiasi luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente volantini o simili;
 - f) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli;
 - g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - h) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) ostruire o deviare il naturale deflusso dell'acqua di fossati, di canali o di corsi d'acqua nonché immettere negli stessi o in vasche e fontane, materiale solido o liquidi di qualsiasi genere;
 - j) occupare o ostruire le strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere

- architettoniche, passaggi pedonali e corsie ciclabili;
- k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - l) compiere atti in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - m) utilizzare sistemi sonori di allontanamento volatili, a meno di 500 mt, dalle abitazioni;
 - n) sparare mortaretti o simili, far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare; rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - o) deporre, o lasciar cadere in tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
 - p) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza verso spazi pubblici, oggetti non convenientemente assicurati contro pericolo di caduta;
 - q) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
2. Le violazioni di cui al comma 1, punti d, e, f, g, h, o, p, q, comportano una sanzione amministrativa di € 50,00. Le violazioni di cui al comma 1, punti c, k, n comportano una sanzione amministrativa di € 100,00. Le violazioni di cui al comma 1, punti a, b, i, j, l, m, comportano una sanzione amministrativa di € 200,00. Le violazioni di cui al comma 1, punti a, b, c, h, i comportano, oltre alla sanzione, l'obbligo della rimessa in pristino degli oggetti o dei luoghi danneggiati.

Art. 3 bis – Doveri e responsabilità dei detentori di animali d'affezione

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un animale da compagnia:
- a) è responsabile del sua salute e del suo benessere, ed è tenuto ad assicurargli le adeguate cure ed attenzioni;
 - b) deve adottare le dovute cautele per evitare il rischio di aggressione a terzi e/o disturbo alla quiete ed al riposo altrui;
 - c) è obbligato a porre in essere tutte le precauzioni possibili onde impedire la fuga dell'animale ed il suo vagare per le aree urbane.
2. E' fatto pertanto divieto assoluto ai detentori:
- a) di condurre l'animale in giardini o parchi contrassegnati da apposito cartello di divieto, ed in ogni caso, di condurli senza adeguato guinzaglio su tutto il territorio comunale;
 - b) di abbandonare deiezioni animali sulle strade pubbliche e aperte al pubblico transito, compresi i giardini pubblici, i marciapiedi ed i portici; i detentori di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti al fine di raccogliere e correttamente smaltire eventuali deiezioni solide che dovessero lordare i luoghi, prevedendo alla immediata rimozione e pulizia. Le presenti disposizioni non si applicano a ipovedenti accompagnati da cani guida.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, che raddoppia nei casi di reiterazione della condotta vietata.

Art. 4 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende

esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa di € 250,00, quella di cui al comma 2 una sanzione da € 50,00.

Art. 5 - Accensioni di fuochi

Nel territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa di € 100,00.

Art. 6 - Aree verdi

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a. il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b. danneggiare o smuovere scritte e cartelli, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa;
 - c. danneggiare i rami degli alberi e delle siepi e cogliere i fiori da aiuole;
 - d. rompere e smuovere tutori di sostegno o riparo di piante giovani;
 - e. l'accesso con cani senza guinzaglio, con l'esclusione delle aree attrezzate a sgambamento cani;
 - f. l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini, senza apposita autorizzazione.
2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1, punti a, b, d, e, comportano una sanzione amministrativa di € 50,00. La violazione di cui al comma 1, punto c, comporta una sanzione amministrativa di € 25,00. La violazione di cui al comma 1, punto f., comporta una sanzione amministrativa da € 250,00.

Art. 7 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi e le erbacce che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati e/o tagliati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari; i rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei medesimi soggetti.

2. La violazione alle prescrizioni del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00. Nel caso che non si ottemperi alle istruzioni impartite dall'Ente accertatore, si applicherà una sanzione amministrativa di € 500,00 e le opere saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, con spese a carico dei trasgressori.
3. Il Comune, a tutela della viabilità pubblica e della pubblica incolumità, può adottare tutti gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza

Art. 8 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono provvedere, a quanto segue:
 - a. arare e coltivare i terreni laterali alle strade, a distanza non inferiore a 1 mt. dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe;
 - b. mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque;
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è vietato:
 - a. procedere alla pulizia dei fossi mediante l'uso di diserbanti e dissecanti l'incendio della vegetazione e mediante accensione di fuochi come già indicato all'art. 3 comma 1), punto I;
 - b. rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con l'ufficio tecnico Comunale
 - c. depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica o abbandonarli sul ciglio interno per un periodo superiore alle 48 ore;
3. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00. Nel caso che non si ottemperi alle istruzioni impartite dall'Ente accertatore, si applicherà una sanzione amministrativa di € 500,00 e le opere saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, con spese a carico dei trasgressori.
4. Comune, a tutela della viabilità pubblica e della pubblica incolumità, può adottare tutti gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Art. 9 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i marciapiede ed i passaggi pedonali lungo tutto il fronte prospiciente detti immobili.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata in modo da garantire il passaggio pedonale, senza invadere la carreggiata e/o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

5. La neve proveniente dalle proprietà private non deve essere sparsa su suolo pubblico.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00. Nel caso che non si ottemperi alle istruzioni impartite dall'Ente accertatore, si applicherà una sanzione amministrativa di € 250,00 e le opere saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, con spese a carico dei proprietari.

Art. 10 - Abrogazioni di norme e atti.

1. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.